



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

All' Associazione Nazionale
Comuni Italiani - A.N.C.I.
c.a. dott.ssa Sabrina Gastaldi
anci@pec.anci.it

e, p. c. Al Direttore generale della Direzione
generale per gli ordinamenti scolastici, la
formazione del personale scolastico e la
valutazione del sistema nazionale di
istruzione
dott.ssa Antonella Tozza
dgosv@postacert.istruzione.it

Oggetto: Richiesta rinnovo incarichi supplenza scuole infanzia paritarie acquisita al protocollo AOODPIT n. 1251 del 6 marzo 2026. Risccontro.

Si ha riguardo all'istanza sopra distinta, pervenuta dall'associazione nazionale in indirizzo e, per l'effetto, in continuità e coerenza con le pregresse comunicazioni, AOODPIT protocollo n. 4963 del 1 luglio 2024 e AOODPIT protocollo n. 2203 del 21 settembre 2022, si osserva e partecipa quanto segue.

In ordine a quanto evidenziato da codesta Associazione circa *«la possibilità per i Comuni di conferire incarichi di supplenza a studenti iscritti, al terzo, quarto e quinto anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, purché in possesso dei prescritti CFU, in analogia a quanto previsto per le scuole statali»*, e tenendo conto della più volte prospettata *«carezza di personale nelle scuole dell'infanzia comunali con idoneo titolo di studio»*, giova ricordare quanto, in sede di rinnovo biennale dei criteri finalizzati alla individuazione nonché alla graduazione degli aspiranti agli incarichi a tempo determinato, ha previsto la recente ordinanza ministeriale 16 febbraio 2026, n. 27, recante *«Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo»*.

Invero, al fine di assicurare il regolare funzionamento del servizio, si ritiene che, mutuando la previsione di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b), della citata ordinanza, possa valutarsi la circostanza di far ricorso, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, ad incarichi conferiti a *«studenti che, nell'anno accademico di aggiornamento delle graduatorie, risultano iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza; (...)»*.

Valga, inoltre, far menzione del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante *«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per*

l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026», che, con l'articolo 7, comma 1, ha prorogato fino all'anno scolastico 2026-2027, la misura di cui all'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, atta a consentire, in via straordinaria e ove si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, il conferimento di incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

È gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Capo Dipartimento
Carmela Palumbo